

REGOLAMENTO (CEE) N. 1369/91 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 1991****che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10 dello stesso regolamento viene determinato tenendo conto della differenza tra:

- da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate in causa della stessa presentazione e il prezzo medio dei bovini adulti, e
- dall'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche per le operazioni d'importazione;

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,69 e che l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) dello stesso regolamento è stato fissato a 6,65 ecu con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁴⁾;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;

c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;

d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 14 maggio 1990 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1188/90 del Consiglio⁽⁵⁾; che il regolamento (CEE) n. 1353/91 del Consiglio⁽⁶⁾ ha prolungato fino al 16 giugno 1991 la campagna di commercializzazione 1990/1991 nel settore delle carni bovine;

considerando che il prezzo d'orientamento fissato dal Consiglio è ridotto a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1252/90 della Commissione, dell'11 maggio 1990, relativo ai prezzi e agli importi fissati in ecu dal Consiglio nel settore delle carni bovine e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990⁽⁷⁾;

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo precedente la determinazione del prelievo di base, tenendo conto fra l'altro:

- dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni congelate,
- dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate, e
- dell'esperienza acquisita;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50 e 0202 30 90 del regolamento (CEE) n. 805/68 è uguale a quello determinato per il prodotto dei codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 36.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU n. L 121 del 12. 5. 1990, pag. 30.

moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, finché il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni congelate differisce di meno di 1 UC per 100 kg da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3784/90⁽²⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone

eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ecu per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91⁽⁴⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che le diverse presentazioni di carni congelate sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un

determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 maggio 1991, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate ⁽¹⁾

(ECU / 100 kg)	
Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	(¹) 198,531
0202 20 10	(¹) 198,531
0202 20 30	(¹) 158,825
0202 20 50	(¹) 248,164
0202 20 90	(¹) 297,797
0202 30 10	(¹) 248,164
0202 30 50	(¹) 248,164
0202 30 90	(¹) 341,473
0206 29 91	(¹) 341,473

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90, modificato, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.